

Allegato 2

**FIERA DI SAN BIAGIO 2020 (742° anno dalla fondazione)
A BOVOLONE DALL'1 AL 4 FEBBRAIO 2020**

NORME GENERALI

- 1) Sono ammessi alla manifestazione gli operatori, sia pubblici che privati, la cui domanda di partecipazione sia stata inoltrata all' Ente Organizzatore nei modi e termini stabiliti.
- 2) Ogni espositore potrà usufruire di un massimo di 1,5 kw di energia elettrica.
- 3) Le macchine, le attrezzature agricole e tutti i prodotti esposti dovranno essere collocati nei posteggi entro e non oltre le ore 18.00 del giorno venerdì 31 gennaio 2020.
- 4) Per nessun motivo è consentito prelevare la merce in esposizione prima delle ore 08.00 del giorno mercoledì 5 febbraio 2020.
- 5) Non sono ammesse sub concessioni di superficie se non richieste e preventivamente autorizzate dall' Ente Organizzatore.
- 6) Durante lo svolgimento della Fiera funzionerà un servizio di vigilanza notturna dalle ore 18.00 di giovedì 30 gennaio fino alle ore 8.00 di mercoledì 5 febbraio 2020. **L'Ente Organizzatore, pur adoperandosi ad incaricare degli addetti alla portineria, declina ogni responsabilità per danni o furti di macchine, attrezzature o materiali esposti, sia di giorno che di notte.**
- 7) L'allestimento degli stand sarà possibile da mercoledì 29 gennaio 2020 dalle ore 8.00.
- 8) Lo sgombero delle merci esposte deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 6 febbraio 2020, trascorso tale termine l'Associazione Pro Loco declina ogni responsabilità in relazione alle merci ancora presenti sui luoghi della Fiera.
- 9) **Nessuna assicurazione sarà stipulata dall'Ente Organizzatore per il materiale esposto: tale iniziativa è lasciata ad ogni singolo espositore. La manifestazione è coperta solamente da assicurazione RCT (responsabilità civile verso terzi).**
- 10) E' vietato dare dimostrazioni durante la manifestazione con macchine ed attrezzature in movimento, se non quelle autorizzate preventivamente dall'Ente Organizzatore.
- 11) L'espositore è comunque responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.
- 12) L'espositore ha l'obbligo di collocare il materiale in modo tale da evitare danni a persone e cose, ponendo in atto tutti gli accorgimenti necessari.
- 13) È consentita la vendita al pubblico; in tale caso il venditore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni /permessi per poter esercitare l'attività di vendita.
- 14) L'Ente Organizzatore declina ogni responsabilità per l'eventuale mancato rispetto delle normative vigenti in materia fiscale ed in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da parte dell'espositore, nonché in materia di igiene degli alimenti, materie per le quali l'espositore, con l'adesione alla manifestazione, dichiara di essere in possesso degli eventuali permessi.
- 15) **L'adesione alla manifestazione comporta l'accettazione completa ed incondizionata delle presenti norme.**